

PROCEDURA INTERNA PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Data ultima approvazione CDA: 28 marzo 2018

La presente procedura rientra nella categoria documentale aziendale dei Regolamenti

..***

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI	4
ARTICOLO 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	11
ARTICOLO 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	12
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DELLE PERSONE INFORMATE.....	12
ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	16
ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	21
ARTICOLO 8 – RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	24
ARTICOLO 9 – COMUNICAZIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	30
ARTICOLO 10 – INFORMAZIONI IN ASSEMBLEA.....	31
ARTICOLO 11 – INFORMAZIONE PREVISIONALE.....	31
ARTICOLO 12 – INCONTRI CON OPERATORI DEL MERCATO E INTERVISTE.....	33
ARTICOLO 13 – SITO <i>INTERNET</i>	34
ARTICOLO 14 – <i>RUMORS</i>.....	34
ARTICOLO 15 – SONDAGGI DI MERCATO	35
ARTICOLO 16 – REGISTRI	36
ARTICOLO 17 – MISURE A CARICO DEI RESPONSABILI DI EVENTUALI INFRAZIONI	37
ARTICOLO 18 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI.....	38
ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI	38
ALLEGATO 1 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA FGIP.....	40

.*.**

ARTICOLO 1– Disposizioni preliminari

1.1 La presente Procedura è adottata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alla normativa in materia di informazione societaria, e nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 1.C.1 (j) del Codice di Autodisciplina.

1.2 La presente Procedura – in conformità alle disposizioni normative e regolamentari previste in materia di abusi di mercato (cfr. MAR, Regolamento di Esecuzione UE n. 1055/2016, articoli 114 e 181 del TUF e Regolamento Emittenti) – disciplina il processo di individuazione, gestione e trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate nonché i processi e le pratiche da osservare per la comunicazione, sia all’interno che all’esterno, delle Informazioni Privilegiate.

1.3 La Procedura ha, altresì, l’obiettivo di garantire il rispetto della riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, al fine di evitare che la divulgazione di documenti e di informazioni riguardanti la Banca e/o il Gruppo possa avvenire in forma selettiva (e, quindi, rilasciata in via anticipata a determinati soggetti, come, a esempio, azionisti, giornalisti o analisti) ovvero in forma intempestiva, incompleta o inadeguata o, comunque, tale da provocare asimmetrie informative.

1.4 Non è oggetto di disciplina della presente Procedura la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, qualora non contengano Informazioni Privilegiate, che vengono, quindi, diffuse con modalità diverse da quelle disciplinate in questa sede.

1.5 La Procedura costituisce una componente del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi del Gruppo, nonché parte integrante del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

1.6 Costituiscono parte integrante della presente Procedura e della Procedura Registri le Misure Attuative di secondo livello approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, come di volta in volta aggiornate ai sensi del successivo ARTICOLO 18 (“*Modifiche e Integrazioni*”) della Procedura.

1.7 La presente Procedura tiene conto degli orientamenti e delle indicazioni, anche di natura interpretativa, di volta in volta forniti in materia di abusi di mercato da Consob (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le Linee Guida) e, in sede europea, dall’ESMA (ad esempio, le Q&A ESMA).

1.8 La Banca ha identificato nell’Amministratore Delegato la c.d. “Funzione Gestione Informazioni Privilegiate” (FGIP) di cui alle Linee Guida, attribuendo alla competenza di quest’ultimo la gestione e l’applicazione della presente Procedura e della Procedura Registri.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

2.1 Definizioni

<i>Amministratore Delegato:</i>	l’“organo con funzione di gestione” della Capogruppo, ovvero il componente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo al quale sono delegati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo i compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica.
<i>Assemblea:</i>	l’assemblea degli azionisti della Banca.
<i>Banca o Capogruppo o Società:</i>	Banca Farmafactoring S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Banca Farmafactoring.
<i>Borsa:</i>	Borsa Italiana S.p.A..
<i>Codice di Autodisciplina:</i>	il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> istituito da Borsa.
<i>Collegio sindacale:</i>	l’Organo Aziendale della Capogruppo con “funzione di controllo” che vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, anche a livello di Gruppo.
<i>Consiglio di Amministrazione:</i>	l’Organo Aziendale della Capogruppo con “funzione di supervisione strategica” al quale sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione della Banca, mediante, tra l’altro, l’esame e la delibera dei piani industriali o finanziari e

	delle operazioni strategiche.
Consob:	la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
FGIP (Funzione Gestione Informazioni Privilegiate):	l'Amministratore Delegato, nella sua funzione di soggetto deputato alla gestione e all'applicazione della presente Procedura e della Procedura Registri e, in particolare, del processo organizzativo di gestione degli obblighi relativi alla pubblicazione delle Informazioni Privilegiate nonché dell' <i>Insider List</i> . Con particolare riferimento alle attività di cui alla presente Procedura, nello svolgimento delle medesime la FGIP si avvale del supporto dei soggetti indicati - in relazione a ciascuna delle predette attività - nell' <u>Allegato 1</u> (" <i>Attività di competenza della FGIP</i> ") alla presente Procedura.
FOCIP (Funzione Organizzativa Competente Informazioni Privilegiate):	ciascuna struttura o funzione aziendale specificamente individuata ai sensi delle Misure Attuative in relazione a ciascun Tipo di Informazione Rilevante nonché, più in generale, qualsivoglia struttura o funzione aziendale – ancorché non specificamente individuata nelle Misure Attuative – che sia responsabile, a livello di Società o di Gruppo, di attività o progetti nell'ambito dei quali possono originarsi Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate.
Funzione Compliance e AML:	struttura aziendale deputata alla funzione aziendale di controllo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché di verifica della conformità alle norme.
U.O. Normativa e Processi:	struttura aziendale deputata alla funzione aziendale di assicurare lo sviluppo e il continuo aggiornamento del modello organizzativo e della normativa della Banca e di Gruppo.
General Counsel:	struttura aziendale che fornisce supporto legale all'Amministratore Delegato e alle altre strutture aziendali.
Gruppo:	collettivamente, la Banca e le società da questa controllate

	direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2, del Codice Civile.
Info Room:	<p>lo strumento di coordinamento strutturato del cui supporto si avvale l'Amministratore Delegato nello svolgimento di determinate attività previste nella presente Procedura, composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) dalla FOCIP di volta in volta coinvolta nella gestione della relativa Informazione Rilevante o Informazione Privilegiata; (ii) dall'<i>Investor Relator</i>; e (iii) dal <i>General Counsel</i>.
Informazioni Privilegiate:	ai sensi dell'articolo 7 (" <i>Informazioni Privilegiate</i> ") del MAR, le informazioni aventi carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, la Banca o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari Derivati collegati ¹ .

¹ Si precisa che, ai sensi dell'articolo 7 ("*Informazioni Privilegiate*") del MAR, un'informazione si ritiene di "*carattere preciso*", se: (a) fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; (b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla precedente lettera a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli Strumenti Finanziari Derivati collegati. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, con riguardo alle informazioni privilegiate. In particolare, secondo quanto indicato nel Considerando n. 17 del MAR, "*le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice*". Infine, per "*informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari e degli Strumenti Finanziari Derivati collegati*" si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Informazioni Rilevanti:	Singole informazioni che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazioni Privilegiate.
Insider List:	il registro contenente l'elenco di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali la Banca o una società del Gruppo intrattiene un rapporto di collaborazione professionale (si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro) e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso a Informazioni Privilegiate (quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di <i>rating</i> del credito) nonché dei Titolari di Accesso Permanente.
Investor Relator:	il soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione della Banca e incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti, con gli investitori e, in generale, con gli <i>stakeholders</i> .
Linee Guida:	le “ <i>Linee Guida in materia di Gestione delle Informazioni privilegiate</i> ” n. 1 del 13 ottobre 2017, pubblicate da Consob a esito della consultazione pubblica sulle modifiche dei Regolamenti Consob (di attuazione del TUF) in materia di emittenti, mercati e operazioni con parti correlate per il relativo adeguamento al MAR, avviata il 6 aprile 2017.
MAR:	il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (<i>Market Abuse Regulation – MAR</i>), che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, entrato in vigore il 3 luglio 2016.

<p>Misure Attuative:</p>	<p>indica le misure attuative approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società unitamente alla presente Procedura e alla Procedura Registri, come di volta in volta aggiornate ai sensi del successivo ARTICOLO 18 (“<i>Modifiche e Integrazioni</i>”), contenenti l’indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) dei Tipi di Informazioni Rilevanti; (ii) delle FOCIP competenti in relazione a ciascun Tipo di Informazione Rilevante; nonché (iii) di altre misure operative utili al fine di favorire l’attuazione della Procedura e della Procedura Registri da parte delle Persone Informate che siano dipendenti del Gruppo, nel rispetto della normativa applicabile.
<p>Organi Aziendali:</p>	<p>collettivamente, il Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e il Collegio sindacale.</p>
<p>Persone Informate:</p>	<p>tutti i soggetti che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate per il fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono membri degli Organi Aziendali, degli organi di direzione o di controllo della Banca e delle sue controllate; b) hanno accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione, ovvero per circostanze diverse da quelle di cui sopra, quando tali soggetti sanno o dovrebbero sapere che si tratta di Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate (a seconda dei casi).
<p>Procedura:</p>	<p>la presente procedura.</p>
<p>Procedura Registri:</p>	<p>la “<i>Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate</i>” approvata dal Consiglio di</p>

	Amministrazione della Società.
Registri:	congiuntamente, la RIL e l' <i>Insider List</i> .
Regolamento Emittenti:	il Regolamento adottato con delibera Consob in data 14 maggio 1999, n. 11971, concernente la disciplina degli emittenti.
Regolamento di Borsa:	il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa.
RIL:	la " <i>Relevant Information List</i> ", ovvero il registro contenente l'elenco dei soggetti che hanno accesso a ciascuna Informazione Rilevante.
Sito Internet:	il sito internet della Banca, accessibile al seguente URL www.bancafarmafactoring.it o www.bffgroup.com .
Società di Revisione:	la società incaricata della revisione legale dei conti della Banca.
Soggetto Preposto:	il Responsabile della Funzione <i>Compliance della Capogruppo</i> , al quale è attribuita la funzione di tenere, gestire e aggiornare i Registri ai sensi della Procedura Registri.
Strumenti Finanziari:	ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, n. 1) del MAR, gli strumenti finanziari della Banca, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e citati nella sezione C dell'allegato I della predetta Direttiva ² .

² La Sezione C dell'Allegato I alla Direttiva MiFID II indica quali Strumenti Finanziari i seguenti strumenti: (i) valori mobiliari, (ii) strumenti del mercato monetario, (iii) quote di un organismo di investimento collettivo, (iv) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti, (v) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione), (vi) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap* ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica, (vii) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi

<i>Strumenti Finanziari Derivati:</i>	a titolo esemplificativo, gli Strumenti Finanziari previsti dall'articolo 1 (“ <i>Definizioni</i> ”), comma 2, lettere da d) a j) del TUF, nonché gli Strumenti Finanziari indicati dall'articolo 1 (“ <i>Definizioni</i> ”), comma 1 <i>bis</i> , lettera d) del TUF ³ .
<i>Testo Unico della Finanza o TUF:</i>	il D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
<i>Tipi di Informazioni Rilevanti:</i>	Tipi (flussi) di informazioni suscettibili di divenire Informazioni Privilegiate.
<i>Titolari di Accesso Permanente</i>	tutti i soggetti che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate.

2.2 Interpretazioni

Nella presente Procedura:

- a) tutti i termini che iniziano con la lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, hanno il significato loro attribuito nelle definizioni contenute nella precedente Sezione 2.1 (“*Definizioni*”);
- b) ove il contesto della frase lo richieda, i termini definiti al singolare includono i plurali e viceversa;
- c) le espressioni “*ivi incluso*”, “*include*” o simili devono intendersi introduttive di una mera esemplificazione come se fossero sempre seguite da “*senza limitazioni*”;

diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, (viii) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito, (ix) contratti finanziari differenziali, (x) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione; (xi) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

³ Per maggiore completezza, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 29) del Regolamento UE n. 600/2014 (MiFIR), si rimanda all'art. 4, paragrafo 1, punto 44) della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), nonché ai punti da 4 a 10 dell'Allegato I, Sezione C della citata Direttiva.

d) l'espressione "amministratore delegato della società del Gruppo" (o equivalente) deve intendersi in senso ampio, in modo da ricomprendervi il presidente dell'organo di gestione ordinaria comunque denominato (ad esempio, il presidente del *management board* di Magellan);

e) le disposizioni dell'ARTICOLO 5 (*Obblighi di comportamento delle Persone Informate*) della presente Procedura che si riferiscono a Informazioni Privilegiate o a Informazioni Rilevanti si applicano indipendentemente dalla circostanza che una specifica informazione sia stata effettivamente qualificata come Informazione Privilegiata o Informazione Rilevante ai sensi della presente Procedura, qualora la stessa possenga nel concreto le caratteristiche di una Informazione Privilegiata o di una Informazione Rilevante;

f) tutti i richiami normativi e regolamentari nonché i riferimenti agli orientamenti e alle indicazioni, anche di natura interpretativa, pubblicati in materia di abusi di mercato dalle autorità competenti si intendono sempre effettuati alle ultime modifiche e/o aggiornamenti intervenuti;

g) per "controllo" ai fini della presente Procedura si intende la fattispecie di controllo societario (nell'accezione di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, ovvero, qualora si tratti di società quotate, nell'accezione di cui all'articolo 93 del TUF) e il verbo "controllare" e i termini da questo derivati si intendono con un significato coerente a quello di "controllo".

ARTICOLO 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1 La presente Procedura è emanata in attuazione:

a) delle disposizioni di cui al MAR e delle relative disposizioni integrative di cui ai Regolamenti Delegati e di Esecuzione emanati in sede europea;

b) delle disposizioni di cui agli artt. 114, 115-*bis* e 181 del TUF;

c) delle disposizioni in materia di informazione societaria di cui al Regolamento Emittenti;

d) delle disposizioni in materia di informazione societaria di cui al Regolamento di Borsa e Istruzioni al Regolamento di Borsa;

e) del Codice di Autodisciplina.

3.2 La presente Procedura tiene altresì conto degli orientamenti e delle indicazioni, anche di natura interpretativa, di volta in volta fornite da Consob (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, nelle Linee Guida) e dall'ESMA (sotto forma di orientamenti, Q&A, *Final Report* ecc.) in materia di abusi di mercato.

ARTICOLO 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

4.1 All'osservanza delle disposizioni della presente Procedura sono tenute le Persone Informate, sia a livello di Capogruppo che di società del Gruppo.

4.2 Ciascuna società del Gruppo è tenuta:

a) ad adottare opportune disposizioni atte a garantire il rispetto degli obblighi di cui alla presente Procedura, ivi incluse barriere protettive e misure di riservatezza circa le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate che la riguardano, in linea e conformi con quelle adottate dalla Società ai sensi del successivo ARTICOLO 5 (“*Obblighi di comportamento delle Persone Informate*”), Sezioni 5.1 (“*Obbligo di riservatezza*”), 5.3 (“*Obblighi delle Persone Informate che siano dipendenti della Società*”) e 5.4 (“*Informativa e formazione interna*”);

b) a informare senza indugio la FGIP, attraverso il proprio amministratore delegato, di tutte le informazioni concernenti la società del Gruppo che il predetto amministratore delegato ritenga possa essere qualificata come Informazione Rilevante, di cui lo stesso sia venuto a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, così come previsto ai sensi del successivo ARTICOLO 6 (“*Valutazione e Individuazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate*”), Sezione 6.1 (“*Segnalazione di una informazione potenzialmente qualificabile come Informazione Rilevante*”). Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità delle FOCIP a livello di Gruppo per la segnalazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate originate nell'ambito operativo di competenza.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DELLE PERSONE INFORMATE

5.1 *Obbligo di riservatezza*

5.1.1 Le Persone Informate sono tenute a:

a) mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue controllate di cui siano a conoscenza e a non diffonderle né a divulgarle, all'interno o all'esterno, se non nella misura consentita dalla normativa, anche regolamentare, applicabile nonché dalla presente Procedura;

b) utilizzare le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, assicurando in ogni caso che - anche nel contesto aziendale in cui la Persona Informata opera - la circolazione di dette informazioni si svolga senza pregiudizio del loro carattere riservato, e a non utilizzarle a fini personali;

c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, fino a quando le medesime non siano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella presente Procedura.

5.2 Obbligo di osservanza della normativa vigente in materia di abusi di mercato

5.2.1 Le Persone Informate sono tenute a osservare la normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di abusi di mercato. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alle Persone Informate è, pertanto, fatto divieto di:

a) acquistare, vendere o compiere nonché tentare di acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su Strumenti Finanziari utilizzando le Informazioni Privilegiate;

b) comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

5.3 Obblighi delle Persone Informate che siano dipendenti della Società

5.3.1 Le Persone Informate che siano dipendenti della Società devono attenersi alle misure di segregazione dei flussi informativi poste in essere dalla Società al fine di assicurare la riservatezza delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate. In particolare, a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- a) particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri degli Organi Aziendali della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo viene di norma evitata la trasmissione a mezzo fax e e-mail o l'utilizzo di altri strumenti o modalità non idonei a garantire la massima riservatezza;
- b) analoga cautela viene utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti o *advisor* nelle operazioni stesse;
- c) per accedere a Informazioni Rilevanti o a Informazioni Privilegiate, i soggetti esterni al Gruppo devono essere vincolati da obblighi di riservatezza in conformità a quanto previsto ai sensi del successivo ARTICOLO 9 (“*Comunicazione a Terzi delle Informazioni Privilegiate*”);
- d) la documentazione cartacea ed elettronica contenente Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate deve essere custodita e archiviata con la massima diligenza, nell'osservanza delle *policy* interne adottate in materia di sicurezza fisica e logica e, in ogni caso, in modo da evitare che soggetti non autorizzati possano avere accesso alla stessa documentazione nonché, al contempo, in modo da assicurare la tracciabilità delle attività;
- e) l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale deve essere operata nel rispetto della riservatezza;
- f) la *password* del proprio *computer* (o dispositivo similare) deve rimanere segreta e lo stesso *computer* deve essere adeguatamente protetto attraverso il blocco temporaneo al momento dell'allontanamento dalla rispettiva postazione;
- g) deve essere evitato il deposito di documenti su tavoli e scrivanie oltre il tempo strettamente necessario per il loro utilizzo, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati;
- h) cautele analoghe a quelle di cui al punto g) che precede dovranno inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, i documenti di cui trattasi non devono mai essere lasciati incustoditi;
- i) il carattere “confidenziale” dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere evidenziato apponendo la dicitura “riservato” o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione;

j) in caso di smarrimento di documentazione contenente o comunque relativa a Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, la FOCIP competente deve essere senza indugio informata di tale circostanza (e in particolare delle condizioni e circostanze di tale smarrimento); la FOCIP interessata - a sua volta - deve darne tempestiva comunicazione alla FGIP affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti.

5.3.2 In aggiunta a quanto precede, ogni Persona Informata che sia dipendente della Società è tenuta, tramite il proprio diretto responsabile:

a) a fornire senza indugio alla FOCIP competente tutte le informazioni necessarie per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dalla normativa in materia nonché dalla presente Procedura (ivi incluso l'elenco dei soggetti che hanno accesso alla Informazione Rilevante individuata), come meglio specificato nel successivo ARTICOLO 6 (“*Valutazione e individuazione delle Informazioni Rilevanti*”);

b) a informare tempestivamente la FGIP di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura;

c) ove ritenga sussistere in capo alla Banca l'obbligo di procedere alla comunicazione al pubblico di una Informazione Privilegiata di cui lo stesso dipendente sia venuto a conoscenza, a comunicare senza indugio tale circostanza alla FGIP.

5.4 *Informativa e formazione interna*

5.4.1 La Società pone in essere le misure necessarie affinché le Persone Informate siano a conoscenza delle conseguenze civili e penali che possono derivare in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate nonché delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto della presente Procedura. Rientrano tra le predette misure: (i) l’informativa scritta⁴ che il Soggetto Preposto trasmette alle Persone Informate all’atto della relativa iscrizione nei Registri in conformità a quanto previsto nella Procedura Registri, e (ii) i programmi di formazione per i dipendenti organizzati con cadenza periodica⁵. Nel contesto di tali programmi di formazione, la Società – tra le altre cose – rende noto che, ai fini della determinazione degli illeciti di abuso o di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate, non è dirimente la circostanza che, nel momento in cui la condotta è posta in essere, la Società non abbia già qualificato l’informazione come Informazione Privilegiata.

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

6.1 Segnalazione di una informazione potenzialmente qualificabile come Informazione Rilevante

6.1.1 Ciascuna FOCIP (e, qualora l’informazione sia relativa a una società del Gruppo, l’amministratore delegato di tale società) ove ritenga che, nel proprio ambito operativo, si sia originata una informazione che possa essere qualificata come Informazione Rilevante ovvero sia tale da poter, in un secondo momento (anche prossimo), assumere natura di Informazione Privilegiata, ne dà immediata comunicazione alla FGIP⁶. A tal fine, come precisato al precedente ARTICOLO 5 (“*Obblighi di comportamento delle Persone Informate*”), Sezione 5.3 (“*Obblighi delle Persone Informate che siano dipendenti della Società*”), Paragrafo 5.3.2a), ciascun dipendente del Gruppo è tenuto a segnalare al proprio diretto responsabile le Informazioni Rilevanti di cui sia venuto a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

⁴ Si precisa, al riguardo, che la predetta informativa contiene, *inter alia*, l’indicazione delle sanzioni previste in caso di compimento degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

⁵ Più nello specifico, i programmi di formazione rivolti ai dipendenti (e in particolare alle FOCIP) hanno ad oggetto la gestione e la protezione dei flussi informativi riservati e si propongono, tra l’altro, l’obiettivo di facilitare l’individuazione - da parte dei predetti soggetti - della natura delle informazioni da questi trattate, chiarendo le criticità connesse. In ogni caso, è cura della FGIP - con l’ausilio della Funzione *Compliance* e AML e del *General Counsel* - impartire disposizioni alle FOCIP per la corretta applicazione della Procedura

⁶ Le Misure Attuative specificano le modalità attraverso cui la FOCIP o l’amministratore delegato della società del Gruppo (a seconda dei casi) deve rendere tale informativa alla FGIP.

6.1.2 La FOCIP (e, qualora l'informazione sia relativa a una società del Gruppo, l'amministratore delegato di tale società) valuta se una informazione possa essere qualificata come specifica Informazione Rilevante sulla base dei criteri indicati nella successiva Sezione 6.4 (*"Identificazione di una Informazione Privilegiata"*).

6.2 Identificazione di una Informazione Rilevante

6.2.1 A seguito delle segnalazioni ricevute ai sensi del precedente Paragrafo 6.1.1 o di altre informazioni eventualmente disponibili, la FGIP verifica - sulla base dei criteri di cui alla successiva Sezione 6.4 (*"Identificazione di una Informazione Privilegiata"*) - che si sia effettivamente in presenza di una Informazione Rilevante. In caso affermativo, la FGIP ne dà immediata comunicazione alla FOCIP nel cui ambito operativo si è originata detta Informazione Rilevante.

6.3 Azioni successive all'identificazione di una Informazione Rilevante

6.3.1 La FOCIP competente – una volta ricevuta la comunicazione di cui al precedente Paragrafo 6.2.1 – impartisce disposizioni al Soggetto Preposto affinché quest'ultimo alimenti la RIL, inserendovi un'apposita sezione dedicata alla specifica Informazione Rilevante appena identificata, secondo quanto previsto nella Procedura Registri.

6.3.2 In particolare, ai fini che precedono, la FOCIP – come previsto all'articolo 4 (*"Ruoli e Responsabilità"*) della Procedura Registri – comunica al Soggetto Preposto⁷: (i) la specifica Informazione Rilevante appena identificata, (ii) l'elenco delle persone che vi hanno accesso, anche sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi del precedente ARTICOLO 5 (*"Obblighi di comportamento delle Persone Informate"*), Sezione 5.3 (*"Obblighi delle Persone Informate che siano dipendenti della Società"*), Paragrafo 5.3.2a), nonché (iii) ogni ulteriore informazione utile sull'evoluzione di detta specifica Informazione Rilevante al fine di assicurare che la RIL possa essere mantenuta costantemente aggiornata ai sensi della Procedura Registri. Le informazioni sopra menzionate sono contestualmente rese note dalla FOCIP anche alla FGIP.

⁷ La Procedura Registri, all'articolo 4 (*"Ruoli e Responsabilità"*), paragrafo 4.1, indica le modalità attraverso cui la FOCIP competente rende tale comunicazione al Soggetto Preposto.

6.3.3 Con particolare riferimento all’informativa concernente le persone che hanno accesso alla Informazione Rilevante di cui al punto (ii) del precedente Paragrafo 6.3.2, si precisa che – ove si tratti di una società, un’associazione o altro ente che agisce in nome o per conto della Società – la FOCIP competente è tenuta a segnalare al Soggetto Preposto tutte le relative persone fisiche che risultino avere accesso a tale Informazione Rilevante⁸. A tali fini, la FOCIP competente:

- a) sin dall’inizio del progetto nell’ambito del quale possono originarsi Informazioni Rilevanti, predisporre una “*working group list*” contenente l’indicazione di tutte le persone fisiche coinvolte del progetto stesso; e
- b) richiede a detta società, associazione o ente di comunicare per iscritto i dati di tutte le relative persone fisiche che hanno accesso alla Informazione Rilevante in questione.

6.3.4 La FGIP monitora costantemente l’evoluzione delle Informazioni Rilevanti sulla base delle informazioni ricevute dalla FOCIP ai sensi dei precedenti Paragrafi 6.3.2 e 6.3.3.

6.4 Identificazione di una Informazione Privilegiata

6.4.1 L’attività di identificazione di una Informazione Privilegiata, compreso il momento in cui una informazione già identificata come Informazione Rilevante diviene Informazione Privilegiata, è di competenza della FGIP, che si avvale dell’ausilio dell’*Info Room*. Tale attività viene svolta sulla base dei criteri menzionati nei successivi Paragrafi 6.4.2 e 6.4.3.

6.4.2 In particolare, un’informazione (ivi inclusa una Informazione Rilevante) è considerata Informazione Privilegiata quando integra tutte le quattro condizioni⁹ indicate all’articolo 7 (“*Informazioni Privilegiate*”) del MAR. Tali condizioni devono essere valutate in modo disgiunto, anche quando nelle circostanze del caso specifico risultano intrinsecamente legate tra loro¹⁰.

⁸ Cfr. Sezione 5 (“*Segregare l’Informazione privilegiata*”), articolo 5.2 (“*Insider List*”), paragrafo 5.2.6 delle Linee Guida, ai sensi del quale: “*Qualora la persona che ha un rapporto di collaborazione professionale con l’emittente sia una società, un’associazione o un altro ente, l’emittente indica nell’Insider List i dati delle relative persone fisiche di cui all’emittente risulta che hanno accesso all’Informazione privilegiata*”.

⁹ Si veda la definizione di Informazione Privilegiata ai sensi dell’articolo 7 (“*Informazioni Privilegiate*”) del MAR, riportata all’articolo 2 (“*Definizioni e Interpretazioni*”), paragrafo 1 (“*Definizioni*”), della presente Procedura. Quanto al carattere *price sensitive* dell’informazione, questo è individuato valutando, *ex ante*, la probabilità che: (i) un investitore ragionevole usi detta informazione come uno degli elementi su cui fondare la propria decisione di investimento e (ii) si tratti di informazione potenzialmente idonea a influire in modo significativo sui prezzi degli strumenti finanziari. Secondo quanto indicato nel Considerando 14 del MAR, un investitore ragionevole basa le proprie decisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso. Pertanto, per rispondere alla domanda se al momento di prendere

6.4.3 Al fine di valutare la sussistenza di ciascuna delle predette quattro condizioni (normative), si avrà riguardo:

- c) ai criteri dei quali Consob abbia segnalato il carattere cogente¹¹ nella sezione 4 (“*Riconoscere quando l’informazione rilevante diviene privilegiata*”) delle Linee Guida;
- d) agli orientamenti di volta in volta pubblicati dalle autorità competenti (tra cui ESMA) anche in relazione agli elenchi, non esaustivi, delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere debbano essere oggetto di comunicazione al mercato conformemente alla normativa, anche regolamentare, vigente¹²;
- e) alla prassi applicativa del mercato, con particolare riferimento a enti comparabili alla Banca;
- f) ad altri criteri ed esempi forniti nella sezione 4 (“*Riconoscere quanto l’informazione rilevante diviene privilegiata*”), articoli 4.2 e ss. delle Linee Guida, ancorché di carattere non cogente¹³, considerandone comunque la natura non esaustiva¹⁴; nonché
- g) a ulteriori parametri ausiliari¹⁵ eventualmente applicabili, tra quelli individuati dalla Banca nell’ambito delle Misure Attuative in relazione a determinati Tipi di Informazioni Rilevanti.

una decisione di investimento un investitore ragionevole terrà verosimilmente conto di una determinata informazione, occorre basarsi su informazioni precedentemente disponibili. Nell’effettuare una tale analisi, occorre considerare l’impatto previsto dell’informazione alla luce dell’attività complessiva dell’emittente, l’attendibilità della fonte di informazione nonché ogni altra variabile di mercato che possa influire sugli strumenti finanziari.

10 Cfr. Sezione 4 (“*Riconoscere quando l’informazione rilevante diviene privilegiata*”), articolo 4.6 (“*Altri criteri su materialità e carattere preciso*”), paragrafo 4.6.2 delle Linee Guida, ai sensi del quale “*Rimane fermo che le quattro condizioni sono da valutare in modo disgiunto anche quando nelle circostanze del caso specifico risultano intrinsecamente legate tra loro (come potrebbe accadere, ad esempio, per la condizione della ‘materialità’ e per quella del ‘carattere preciso’*)”.

11 Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni di cui alla sezione 4 delle Linee Guida contrassegnate da un quadrato rosso a indicarne il carattere prescrittivo.

12 Si vedano, in particolare, le misure di Livello 3 riepilogate nella sezione 8 (“*Glossario ed elenco atti normativi europei*”), paragrafo 8.2 (“*Atti normativi europei*”) delle Linee Guida nonché le Q&A ESMA richiamate nel paragrafo 8.3 (“*Q&A ESMA*”) delle medesime Linee Guida.

13 Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni di cui alla sezione 4 delle Linee Guida contrassegnate da un triangolo giallo a indicarne il carattere non prescrittivo.

¹⁴ Le Linee Guida, nella sezione 4 (“*Riconoscere quanto l’informazione rilevante diviene privilegiata*”), articolo 4.6 (“*Altri criteri su materialità e carattere preciso*”), paragrafo 4.6.7, chiariscono che “*i criteri utili ad individuare quando un’informazione assume natura privilegiata possono, dunque, essere basati su elementi qualitativi o quantitativi, su condizioni interne o esterne all’emittente, a seconda del tipo di informazione rilevante. I seguenti elementi forniscono indicazioni sulla probabilità che l’informazione sia privilegiata, fermo restando che una serie di altri fattori potrebbe portare a conclusioni diverse. Tali criteri, al pari di quelli illustrati sopra, sono utili nella ricostruzione del più completo contesto informativo in cui l’emittente decide in merito alla natura privilegiata dell’informazione. Di per sé, nessuno di essi determina, da solo, la natura privilegiata dell’informazione*”.

15 Tali ulteriori parametri sono individuati dalla Banca nelle Misure Attuative ai sensi di quanto previsto nella sezione 4 (“*Riconoscere quando l’informazione rilevante diviene privilegiata*”), articolo 4.1 (“*Informazione privilegiata*”),

6.5 Azioni successive all'identificazione di una Informazione Privilegiata

6.5.1 Qualora, a esito delle valutazioni condotte ai sensi della precedente Sezione 6.4 (*“Identificazione di una Informazione Privilegiata”*), una informazione sia stata qualificata come Informazione Privilegiata e la FGIP non intenda attivare la procedura del “ritardo” di cui al successivo ARTICOLO 8 (*“Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate”*):

a) la medesima FGIP ne dà comunicazione alla FOCIP nel cui ambito si è originata l'Informazione Privilegiata e impartisce disposizioni all'*Investor Relator* affinché quest'ultimo provveda a comunicare, il prima possibile, al mercato, detta Informazione Privilegiata, in conformità a quanto previsto al successivo ARTICOLO 7 (*“Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate”*); e

b) la FOCIP – come previsto all'articolo 4 (*“Ruoli e Responsabilità”*) della Procedura Registri – comunica al Soggetto Preposto¹⁶: (i) l'Informazione Privilegiata appena identificata, (ii) l'elenco delle persone che vi hanno accesso e (iii) ogni ulteriore informazione utile sull'evoluzione di detta specifica Informazione Privilegiata al fine di assicurare che l'*Insider List* possa essere mantenuto costantemente aggiornato ai sensi della Procedura Registri, anche sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi del precedente ARTICOLO 5 (*“Obblighi di comportamento delle Persone Informate”*), Sezione 5.3 (*“Obblighi delle Persone Informate che siano dipendenti della Società”*), Paragrafo 5.3.2a).

Le informazioni sopra menzionate sono contestualmente rese note dalla FOCIP anche alla FGIP.

paragrafo 4.1.4 delle Linee Guida, che recita come segue: “[...] Per individuare in quale momento una specifica informazione rilevante assume natura privilegiata, la Procedura definisce ex ante opportuni (non esaustivi) criteri per ciascun tipo di informazione rilevante. Tali criteri possono consistere in parametri, fattori, soglie di rilevanza, condizioni specifiche, tipologie di situazioni, elementi fattuali, test di ragionevolezza. [...]”.

¹⁶ La Procedura Registri, all'articolo 4 (*“Ruoli e Responsabilità”*), paragrafo 4.1, indica le modalità attraverso cui la FOCIP competente rende tale comunicazione al Soggetto Preposto.

6.5.2 Con particolare riferimento all’informativa concernente le persone che hanno accesso alla Informazione Privilegiata di cui al punto (ii) del precedente Paragrafo 6.5.1b), si precisa che – ove si tratti di una società, un’associazione o altro ente che agisce in nome o per conto della Società – la FOCIP competente è tenuta a segnalare al Soggetto Preposto tutte le relative persone fisiche che risultino avere accesso a tale Informazione Privilegiata¹⁷.

6.5.3 Qualora, invece, a esito delle valutazioni condotte ai sensi della precedente Sezione 6.4 (*“Identificazione di una Informazione Privilegiata”*), una informazione sia stata qualificata come Informazione Privilegiata, ma la FGIP ritenga che sussistano le condizioni per attivare la procedura del “ritardo” di cui al successivo ARTICOLO 8 (*“Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate”*):

- a) si applica il successivo ARTICOLO 8 (*“Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate”*); e
- b) la FOCIP competente effettua le comunicazioni al Soggetto Preposto¹⁸ di cui al precedente Paragrafo 6.5.1 b), fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo 6.5.2.

ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

7.1 Ai sensi dell’articolo 7 del MAR: “l’emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente detto emittente”.

7.2 Comunicati stampa

7.2.1 La comunicazione al pubblico dell’Informazione Privilegiata avviene a cura dell’*Investor Relator* in conformità a quanto prescritto in materia (anche con riferimento al contenuto minimo e alle modalità di rappresentazione dei predetti comunicati) dal MAR, dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2016, e – ove non in contrasto con le predette normative – dal TUF e dal Regolamento Emittenti nonché dalle ulteriori disposizioni di legge e/o regolamentari *pro tempore* vigenti (ivi inclusi il Regolamento di Borsa e le relative Istruzioni)¹⁹.

¹⁷ Cfr. Sezione 5 (*“Segregare l’Informazione privilegiata”*), articolo 5.2 (*“Insider List”*), paragrafo 5.2.6 delle Linee Guida, ai sensi del quale: *“Qualora la persona che ha un rapporto di collaborazione professionale con l’emittente sia una società, un’associazione o un altro ente, l’emittente indica nell’Insider List i dati delle relative persone fisiche di cui all’emittente risulta che hanno accesso all’Informazione privilegiata”*.

¹⁸ La Procedura Registri, all’articolo 4 (*“Ruoli e Responsabilità”*), paragrafo 4.1, indica le modalità attraverso cui la FOCIP competente rende tale comunicazione al Soggetto Preposto.

¹⁹ In particolare, nella sezione IA.2.6 (*“Schemi di comunicato price-sensitive”*) delle Istruzioni al Regolamento di Borsa sono indicati le modalità di rappresentazione nonché i contenuti minimi dei comunicati da diffondersi ai sensi

7.2.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'*Investor Relator*, la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata in conformità al presente ARTICOLO 7 (“*Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate*”) avviene a cura del Responsabile dell'U.O. Comunicazione e Relazioni istituzionali, oppure da un suo collaboratore a ciò appositamente delegato, in coordinamento con la FGIP.

7.2.3 È cura dell'*Investor Relator* verificare che: (i) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti; (ii) il comunicato sia redatto nel rispetto dei requisiti di correttezza, chiarezza, trasparenza e parità di accesso all'informazione; (iii) ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico, sia comunicata senza indugio al pubblico medesimo; e (iv) la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e il *marketing* delle attività della Banca e del Gruppo non siano combinati tra loro.

7.2.4 Se la bozza di comunicato contiene riferimenti a dati attinenti alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Banca e/o del Gruppo, tali dati dovranno previamente essere verificati dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà anche firmare l'attestazione di cui all'articolo 154-bis (“*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*”), comma 2, del TUF (attestazione che deve accompagnare tutti gli atti e le comunicazioni divulgate al mercato contenenti informazioni di carattere finanziario). Qualora il comunicato sia relativo a un evento riferito a società del Gruppo, la bozza è trasmessa, per informazione e verifica del suo contenuto, all'amministratore delegato della società interessata.

7.2.5 Ai fini della predisposizione della bozza del comunicato, l'*Investor Relator* può discrezionalmente valutare l'opportunità di procedere a una consultazione preventiva con Borsa e con Consob.

dell'articolo 17 (“*Comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate*”) del MAR e dell'articolo 78-bis (“*Trasparenza delle deliberazioni*”) del Regolamento Emittenti.

7.2.6 La bozza di comunicato, predisposta dall'*Investor Relator*, è sottoposta all'approvazione dell'Amministratore Delegato, previa verifica da parte delle FOCIP competenti per le materie che sono oggetto del comunicato stesso. Qualora l'Amministratore Delegato lo ritenga opportuno o necessario, dell'esame della bozza del comunicato sarà investito anche il Consiglio di Amministrazione.

7.2.7 L'*Investor Relator* recepisce le eventuali osservazioni o modifiche al comunicato e riceve l'autorizzazione per la pubblicazione del medesimo dall'Amministratore Delegato. L'*Investor Relator* diffonde il comunicato, secondo la normativa applicabile e provvede ai necessari adempimenti.

7.3 Diffusione e stoccaggio delle informazioni oggetto dei comunicati stampa

7.3.1 La diffusione al pubblico del comunicato viene effettuata secondo la normativa applicabile, anche regolamentare, *pro tempore* vigente²⁰. A tal fine, la Società si avvale del sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) gestito da Computershare S.p.A. ("InfoSDIR")²¹.

7.3.2 Una volta avvenuto lo stoccaggio del comunicato, l'*Investor Relator* provvede alla sua pubblicazione sul Sito *Internet* entro il giorno di apertura del mercato successivo a quello della sua diffusione. I comunicati rimangono disponibili sul sito *internet* della Banca per almeno cinque anni, con specifica indicazione del giorno e dell'ora dell'inserimento.

7.3.3 Nessuna dichiarazione sulle Informazioni Privilegiate potrà essere rilasciata prima della diffusione del comunicato.

7.4 Comunicazioni a mercato aperto

²⁰ In conformità a quanto previsto all'articolo 65-ter ("Codifica delle informazioni regolamentate") del Regolamento Emittenti, l'*Investor Relator* attribuisce all'informazione trasmessa allo SDIR il codice identificativo proprio delle informazioni privilegiate indicato nella Sezione B ("Classi e sottoclassi delle informazioni previste dalla regolamentazione") dell'Allegato al Regolamento Delegato (UE) n. 1437/2016.

²¹ Ai sensi dell'articolo 65-septies ("Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate"), comma 6, lett) b, del Regolamento Emittenti, l'emittente quotato si considera adempiente agli obblighi di stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate qualora, per la diffusione al pubblico di tali informazioni, si avvalga di uno SDIR che svolge per suo conto il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

7.4.1 Allo scopo di consentire a Consob e a Borsa il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, l'*Investor Relator* preavvisa – anche per le vie brevi – le predette autorità della possibilità che la Società pubblichi Informazioni Privilegiate di particolare rilievo mentre gli Strumenti Finanziari sono in fase di negoziazione²².

ARTICOLO 8 – RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

8.1 In presenza di una Informazione Rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente divenire una Informazione Privilegiata, la FGIP valuta, prima ancora della qualificazione di detta Informazione Rilevante quale Informazione Privilegiata, se sussistono le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione²³.

8.2 In caso affermativo, la Società si predispone all'eventualità che si decida successivamente di ritardarne la pubblicazione, come segue:

- a) la FGIP prepara una stima della data e, se del caso, dell'ora della probabile pubblicazione dell'Informazione Privilegiata eventualmente ritardata; e
- b) l'*Investor Relator* predispone una bozza di comunicato in conformità a quanto indicato nel precedente ARTICOLO 7 (“*Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate*”), curandone costantemente l'aggiornamento in base agli sviluppi, in modo tale che il comunicato sia pronto alla divulgazione ove non dovesse essere più garantita la riservatezza dell'Informazione Privilegiata in esso contenuta.

8.3 Presupposti per attivare la procedura del ritardo

²² Si specifica che l'obbligo per la Banca di preavvertire Borsa Italiana a mezzo telefonico circa l'inoltro del comunicato a mercato aperto è previsto dall'articolo IA.2.5.4 (“*Comunicati relativi a informazioni privilegiate diffusi a mercato aperto*”) delle Istruzioni al Regolamento di Borsa. Tale adempimento è funzionale a consentire a Borsa Italiana di valutare con maggiore ponderazione l'impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle contrattazioni.

²³ Per completezza, si precisa che tale valutazione viene effettuata anche in presenza di una specifica Informazione Rilevante che riguarda gravi problemi finanziari, nel qual caso la FGIP (con il supporto del *General Counsel* e dell'Info Room) è altresì chiamata a valutare se sussistono le condizioni per trasmettere a Consob la richiesta di cui all'articolo 17 (“*Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate*”), comma 5, del MAR, secondo quanto meglio descritto al successivo ARTICOLO 8 (“*Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate*”), Sezione 8.7 (“*Ulteriore presupposto per attivare la procedura del ritardo (i.e. rischi per la stabilità del sistema finanziario)*”), della presente Procedura.

8.3.1 La Società può decidere di avvalersi - sotto la propria responsabilità - della facoltà di ritardare la comunicazione di una Informazione Privilegiata ai sensi dell'articolo 7 (“*Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate*”), comma 5, del MAR, a condizione che (i) l'immediata comunicazione di tale Informazione Privilegiata probabilmente pregiudicherebbe i legittimi interessi della Società, (ii) il ritardo della comunicazione non avrebbe, con ogni probabilità, l'effetto di fuorviare il pubblico, e (iii) la Banca sia in grado di garantire la riservatezza dell'Informazione Privilegiata ritardata. Le medesime condizioni si applicano anche al caso di Informazioni Privilegiate relative a processi prolungati, che si verificano a fasi.

8.3.2 La decisione di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata ai sensi del precedente Paragrafo 8.3.1 è assunta dalla FGIP.

8.4 Esempi per valutare la ricorrenza di un legittimo interesse al ritardo

8.4.1 A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si presume la sussistenza di un legittimo interesse al ritardo ai sensi del precedente Paragrafo 8.3.1 (i) nei seguenti casi²⁴:

a) la Società sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico (alcuni esempi delle suddette trattative possono riguardare fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni),

b) la sostenibilità finanziaria della Società risulta in serio e imminente pericolo e la comunicazione immediata al pubblico dell'Informazione Privilegiata pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative imbastite per garantire il risanamento finanziario della Società,

c) la Società ha sviluppato un prodotto o un'invenzione e la comunicazione immediata al pubblico di tale Informazione Privilegiata potrebbe compromettere i diritti di proprietà intellettuale della Società,

²⁴ Cfr. Orientamenti ESMA/2016/1478 e Comunicazione Consob 14 dicembre 2016, n. 0110353. Al contrario, le situazioni in cui l'immediata comunicazione al pubblico non pregiudicherebbe i legittimi interessi della Banca, includono, ad esempio, con riferimento all'informazione relativa alle dimissioni dell'Amministratore Delegato, la mancata individuazione del suo sostituto (cfr. punti 100 e 126 del Feedback Statement (Annex 4) del Final Report ESMA/2016/1130).

d) la Società sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un'altra entità e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l'attuazione di tale piano,

e) un'operazione annunciata in precedenza è soggetta all'approvazione di un'autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità dell'emittente di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell'accordo o dell'operazione;

f) in presenza delle circostanze rilevanti indicate all'articolo 109-ter (*"Ritardo della comunicazione"*), comma 2, del Regolamento Emittenti.

8.5 Esempi per valutare il carattere (non) fuorviante del ritardo

8.5.1 A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il ritardo della comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate è considerato fuorviante per il pubblico ai sensi del precedente Paragrafo 8.3.1(ii) nelle seguenti circostanze²⁵:

a) l'Informazione Privilegiata è sostanzialmente differente dalla precedente dichiarazione pubblica della Società in merito all'argomento a cui fa riferimento l'Informazione Privilegiata;

b) l'Informazione Privilegiata riguarda la circostanza che gli obiettivi finanziari della Società non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica;

c) l'Informazione Privilegiata è in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dalla Società al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dalla Società o con il consenso della medesima.

8.6 Garanzia di riservatezza

²⁵ Cfr. Orientamenti ESMA/2016/1478 e Comunicazione Consob 14 dicembre 2016, n. 0110353.

8.6.1 In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo ai sensi del precedente Paragrafo 8.3.1(iii) è garantita mediante efficaci misure protettive adottate dalla Società sia all'interno che all'esterno (inclusi l'attivazione dell'*Insider List* nonché delle ulteriori misure indicate nel precedente ARTICOLO 5 (“*Obblighi di comportamento delle Persone Informate*”) al fine di consentire l'accesso all'Informazione Privilegiata soltanto alle persone che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Banca o del Gruppo (ossia alle persone che utilizzano tali informazioni per motivi di ufficio) ed eventualmente ai soli soggetti terzi che siano sottoposti a obblighi di riservatezza. Qualora, nonostante le misure di cui sopra, venga meno la riservatezza dell'Informazione Privilegiata, la Banca si attiva per ristabilire la parità informativa e, pertanto, la FGIP impartisce all'*Investor Relator* istruzioni affinché quest'ultimo proceda all'immediata comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata²⁶.

8.7 *Ulteriore presupposto per attivare la procedura del ritardo (i.e. rischi per la stabilità del sistema finanziario)*

8.7.1 In aggiunta a quanto precede, la Banca può decidere - sotto la propria responsabilità - di ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, comprese quelle legate a un problema temporaneo di liquidità, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione delle Informazioni Privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria della Banca e del sistema finanziario;
- b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- c) è possibile garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate;
- d) Consob ha autorizzato per iscritto il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono state rispettate.

²⁶ Ad esempio, in conformità a quanto prescritto all'articolo 17 (“*Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate*”), comma 7, del MAR, nel caso in cui sia rilevato un *rumor* che si riferisca in modo esplicito all'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, se tale *rumor* è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza dell'Informazione Privilegiata non è più garantita, l'*Investor Relator*, sentito l'Amministratore Delegato, pubblica l'Informazione Privilegiata.

8.7.2 Al fine di ottenere l'autorizzazione di Consob a ritardare la comunicazione delle Informazioni Privilegiate ai sensi del precedente Paragrafo 8.7.1, lettera d), l'*Investor Relator* notifica a Consob l'intenzione di attivare il ritardo e fornisce alla medesima autorità la prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra siano soddisfatte²⁷. L'*Investor Relator*, dietro istruzioni della FGIP, deve altresì comunicare a Consob qualsiasi nuova informazione che possa influenzarne la decisione, con le stesse modalità usate per la trasmissione della notifica. Nel caso in cui la Banca non dovesse ricevere da Consob l'autorizzazione scritta di cui alla lettera d) del precedente Paragrafo 8.7.1, l'*Investor Relator* dovrà comunicare immediatamente al pubblico le Informazioni Privilegiate oggetto di notifica preventiva.

8.8 Azioni in caso di attivazione della procedura del ritardo

8.8.1 Quando la FGIP decide di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, formalizza tale decisione e registra le seguenti informazioni su uno strumento tecnico che ne assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole:

- a) data e ora:
 - (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Banca;
 - (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Banca.
- b) identità delle persone che, presso la Banca:
 - (i) hanno assunto la decisione di ritardare la divulgazione e la decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - (ii) si occuperanno del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo.
- c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo nella comunicazione e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:

²⁷ La notifica a Consob viene effettuata secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente. Al riguardo, si precisa che Consob, con Comunicazione n. 0061330 del 1° luglio 2016, ha reso noto che la predetta notifica deve essere effettuata per iscritto, via e-mail, all'indirizzo *sgr.DME@consob.it*, specificando "all'attenzione del Responsabile della Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Richiesta ritardo".

- (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Banca, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
- (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

8.8.2 In tutti i casi di attivazione del ritardo di cui al presente ARTICOLO 8 (“*Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate*”), oltre a quanto previsto dal precedente ARTICOLO 6 (“*Valutazione e individuazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate*”), Sezione 6.5 (“*Azioni successive alla identificazione di una Informazione Privilegiata*”), Paragrafi 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3 si applica quanto segue:

a) la FGIP monitora nel continuo la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, al fine di assicurare che, ove nel corso del monitoraggio sia rilevato il venir meno di una delle predette condizioni, la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata medesima avvenga quanto prima possibile²⁸;

b) l'*Investor Relator*, dietro istruzioni della FGIP, predispose in conformità all'ARTICOLO 7 (“*Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate*”) – sin dal momento in cui viene adottata la decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata – una bozza di comunicato da divulgare nell'ipotesi in cui venga meno una delle condizioni che legittimano tale ritardo, curandone costantemente l'aggiornamento.

8.8.3 Al venir meno delle condizioni che legittimano il ritardo, l'*Investor Relator* provvede alla immediata diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate in conformità al precedente ARTICOLO 7 (“*Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate*”).

²⁸ Nel contesto di tale attività di monitoraggio, l'*Investor Relator* è tra l'altro chiamato a monitorare nel continuo lo stato informativo esterno (*i.e.* la presenza di eventuali *rumors*), in modo tale che, ove sia rilevato un *rumor* tale da pregiudicare il carattere riservato dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, la pubblicazione di detta Informazione Privilegiata avvenga quanto prima possibile.

8.8.4 Immediatamente dopo la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, l'*Investor Relator*, nei termini e con le modalità²⁹ previste dalla normativa tempo per tempo vigente, notifica a Consob la circostanza che l'Informazione Privilegiata appena pubblicata è stata oggetto di ritardo, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per avvalersi del ritardo. Tale notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato³⁰.

8.9 Acquisto di azioni proprie (effetti su eventuali programmi in corso)

8.9.1 Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 4 ("*Restrizioni alla negoziazione*"), comma 1(c), del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016, al fine di poter beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5 ("*Esenzione per i programmi di riacquisto di azioni proprie e stabilizzazione*"), paragrafo 1, del MAR, l'emittente che abbia deciso di ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate non potrà dar luogo alla negoziazione nel corso della durata di programmi di riacquisto di azioni proprie, salvo che ricorrano le condizioni di cui al comma 2 o al comma 4 del predetto articolo 4 ("*Restrizioni alla negoziazione*").

8.9.2 Ove sia assunta la decisione di sospendere un programma di riacquisto di azioni proprie in corso, la FGIP si coordina con l'intermediario incaricato dell'acquisto di azioni proprie al fine di segnalargli il ripristino o il venir meno (a seconda dei casi) delle condizioni per poter operare beneficiando della esenzione di cui all'articolo 5 ("*Esenzione per i programmi di riacquisto di azioni proprie e stabilizzazione*"), paragrafo 1, del MAR.

ARTICOLO 9 – COMUNICAZIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

²⁹ Consob, con Comunicazione n. 0061330 del 1° luglio 2016, ha reso noto che la notifica di avvenuto ritardo della pubblicazione di un'informazione privilegiata deve avvenire a mezzo PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it specificando come destinatario "*Divisione Mercati*" e indicando all'inizio dell'oggetto "*MAR Ritardo comunicazione*".

³⁰ Cfr. Sezione 5.2, Q&A ESMA.

9.1 Le Informazioni Privilegiate potranno essere comunicate dalla Banca a soggetti terzi solamente in ragione del normale esercizio dell'attività lavorativa o professionale e a condizione che tali soggetti terzi siano vincolati a un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale. Tra i casi di comunicazione a soggetti esterni che non determinano il sorgere di obblighi di comunicazione al pubblico sono da includere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la comunicazione delle situazioni e dei dati contabili, prima che abbiano acquisito “*un sufficiente grado di certezza*”, alla Società di Revisione per lo svolgimento del proprio incarico, nonché a consulenti che partecipano alla redazione delle medesime situazioni. Parimenti, la trasmissione ai consiglieri non esecutivi senza deleghe di rapporti (mensili e trimestrali) e di ogni altra informazione attinente alla gestione della Banca costituisce comportamento funzionale alle esigenze di informazione e all'esercizio dei doveri di vigilanza e di intervento in presenza di eventuali specifici atti pregiudizievoli; è pertanto possibile comunicare rapporti gestionali ai consiglieri non esecutivi senza procedere a una contestuale comunicazione al pubblico.

9.2 Nella comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate, i responsabili delle FOCIP saranno comunque tenuti a effettuare una selezione fondata sulla massima cautela e si consulteranno preventivamente con la FGIP, ogni qualvolta ciò sia opportuno o necessario.

9.3 Qualora, in deroga a quanto sopra previsto, le Informazioni Privilegiate siano comunicate a soggetti terzi non vincolati a obblighi di riservatezza, e comunque in qualsiasi caso di fuga di notizie - per tale intendendosi il venir meno della confidenzialità di Informazioni Privilegiate per fatto diverso dalla comunicazione al mercato in conformità alle applicabili disposizioni normative -, l'Amministratore Delegato e l'*Investor Relator* si attiveranno per darne integrale comunicazione al pubblico simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

ARTICOLO 10 – INFORMAZIONI IN ASSEMBLEA

10.1 Nel caso in cui la Banca intenda fornire in Assemblea informazioni potenzialmente privilegiate, deve essere attivata la procedura di preventiva divulgazione al mercato.

10.2 In caso di diffusione, anche involontaria, nel corso di un'Assemblea, di Informazioni Privilegiate, queste devono essere comunicate senza indugio al mercato. Il monitoraggio delle informazioni comunicate in Assemblea è di competenza del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

ARTICOLO 11 – INFORMAZIONE PREVISIONALE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato possono decidere di pubblicare comunicati stampa aventi a oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo). In tal caso, il comunicato è predisposto secondo le modalità indicate all'ARTICOLO 7 (*"Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate"*)³¹.

11.2 Il principio di correttezza nell'elaborazione dei comunicati in esame impone di specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale.

11.3 Nel caso in cui l'informazione previsionale è contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l'indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione o di obiettivo e l'indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti.

11.4 Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell'informazione previsionale: qualora, a esempio, si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorarli nel tempo (*"informazione previsionale uniforme"*).

11.5 Inoltre, per il principio di chiarezza, è necessario indicare anche quali sono le principali ipotesi di base su cui sono state formulate le previsioni. L'Amministratore Delegato e l'*Investor Relator*, nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, dovranno monitorare l'andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante scostamento relativo agli stessi e le relative motivazioni.

11.6 L'Amministratore Delegato e l'*Investor Relator* verificano anche che le informazioni previsionali fornite al mercato non dalla Banca, bensì da intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (cd. *consensus estimate*) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dalla Banca. In caso di significativi scostamenti tra le suddette informazioni previsionali e i dati previsionali diffusi dalla Banca, verrà pubblicato un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.

³¹ L'Articolo IA.2.6.6. (*"Contenuto minimo dei comunicati contenenti dati previsionali o obiettivi quantitativi"*) delle Istruzioni al Regolamento di Borsa indica il contenuto minimo dei comunicati contenenti dati previsionali o obiettivi quantitativi.

ARTICOLO 12 – INCONTRI CON OPERATORI DEL MERCATO E INTERVISTE

12.1 I rapporti con gli operatori del mercato sono curati dall'Amministratore Delegato, con il supporto dell'*Investor Relator*.

12.2 Qualora la Società organizzi incontri o conferenze con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, aventi ad oggetto dati attinenti alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Banca e/o del Gruppo, l'*Investor Relator* deve:

a) comunicare anticipatamente a Consob e a Borsa data, luogo e principali argomenti dell'incontro, trasmettendo alle medesime autorità la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi; e

b) pubblicare un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati, in conformità all'articolo 65-bis ("*Requisiti della diffusione delle informazioni regolamentate*") del Regolamento Emittenti.

12.3 Le interviste e gli incontri con i giornalisti, nonché convegni e seminari, possono essere effettuati, oltre che dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, anche da altri soggetti secondo le modalità che seguono.

12.4 Al fine di consentire i riscontri e gli adempimenti di competenza, i soggetti (diversi dal Presidente e dall'Amministratore Delegato) che intendono effettuare le interviste, gli incontri, i convegni o i seminari ai sensi del precedente paragrafo 12.3, devono comunicare, con congruo anticipo all'*Investor Relator*, l'imminenza o la mera possibilità di svolgimento di interviste, nonché dei possibili argomenti che verranno trattati. L'*Investor Relator*, in base alla rilevanza degli argomenti, richiede l'autorizzazione all'effettuazione di tali interviste all'Amministratore Delegato della Banca, fermo restando che discorsi pubblici o interviste riguardanti l'attività o i dati contabili e previsionali o i programmi della Banca e/o del Gruppo non potranno essere diffusi, se non previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato.

12.5 In ogni caso, l'informativa da chiunque resa nel corso di interviste, convegni o seminari, deve necessariamente limitarsi a quanto già reso noto al pubblico sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Eventuali dichiarazioni concernenti Informazioni Rilevanti (ad esempio, concernenti lo stato di trattative in corso che non sono considerate ancora Informazioni Privilegiate), ove effettuate dall'Amministratore Delegato o dal medesimo autorizzate, sono ispirate a criteri di prudenza, al fine di non alimentare aspettative o effetti fuorvianti.

12.6 Qualora la Banca intenda comunicare un'informazione previsionale o altre informazioni di rilievo nell'ambito degli incontri con gli operatori del mercato, comunica preventivamente al mercato tali informazioni in conformità con quanto previsto al precedente ARTICOLO 11 (“*Informazione Previsionale*”). La comunicazione viene fatta a cura dell'*Investor Relator*, previa consultazione con l'Amministratore Delegato.

12.7 Qualora invece, nel corso di interviste e/o incontri, si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate o di informazioni previsionali, l'*Investor Relator*, previa consultazione con l'Amministratore Delegato, comunicherà tempestivamente al pubblico tali informazioni.

ARTICOLO 13 – SITO *INTERNET*

13.1 La Banca cura, gestisce e aggiorna il proprio Sito *Internet* che, in conformità alla disciplina applicabile agli emittenti strumenti finanziari quotati, è riconosciuto come il mezzo attraverso il quale gli azionisti, e, in generale, il pubblico, possono disporre di informazioni aggiornate sull'emittente e mediante il quale l'emittente strumenti finanziari quotati adempie ai propri obblighi informativi.

13.2 La gestione del Sito *Internet* avviene con modalità tali da assicurare agli utenti l'accesso alle informazioni ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente nonché il reperimento delle medesime in una sezione facilmente identificabile.

13.3 È cura dell'*Investor Relator* far pubblicare sul Sito *Internet*, con la massima tempestività e/o nei tempi e secondo le modalità prescritti dalla normativa di tempo in tempo vigente, nell'apposita sezione dedicata agli investitori, i comunicati stampa e la principale documentazione di carattere societario e contabile (informazioni in merito alla propria *corporate governance*, bilanci, relazioni finanziarie - anche di periodo, ecc.), nonché quella comunque utile agli azionisti per l'esercizio dei propri diritti.

13.4 Le Informazioni Privilegiate pubblicate sul Sito *Internet* indicano la data e l'ora della relativa divulgazione e sono presentate in ordine cronologico; sono inoltre conservate sul Sito *Internet* per un periodo di almeno cinque anni.

ARTICOLO 14 – *RUMORS*

14.1 Fermo restando che la Società non è tenuta a commentare eventuali *rumors*, nei casi di:

a) rilevante variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari in presenza di notizie di dominio pubblico non diffuse secondo le modalità indicate al precedente ARTICOLO 7 (“*Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate*”) e concernenti la Banca;

b) presenza, a mercati chiusi ovvero nella fase di pre-apertura, di notizie di dominio pubblico, non diffuse secondo le modalità indicate al precedente ARTICOLO 7 (“*Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate*”), e idonee ad influenzare significativamente il prezzo degli Strumenti Finanziari,

L’*Investor Relator* provvede a una disamina della situazione per verificare la necessità o l’opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico integrandone e correggendone, ove necessario, il contenuto al fine di ripristinare le condizioni di correttezza informativa. Inoltre, la necessità di informare il pubblico deve essere valutata alla luce dell’eventuale utilizzo dell’istituto del ritardo (di cui al precedente ARTICOLO 8 - “*Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate*”), in quanto *rumors* aventi a oggetto una Informazione Privilegiata non ancora diffusa rappresentano l’indice della violazione dell’obbligo di riservatezza.

In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, il relativo comunicato, previa approvazione dell’Amministratore Delegato, viene emesso e diffuso secondo le modalità indicate al precedente ARTICOLO 7 (“*Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate*”).

14.2 Il monitoraggio di eventuali *rumors* è di competenza dell’*Investor Relator*.

ARTICOLO 15 – SONDAGGI DI MERCATO

15.1 Secondo quanto previsto nell’articolo 14 (“*Sondaggi di mercato*”) del MAR, un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione, anteriormente all’annuncio di un’operazione, di informazioni – da parte della Società o di un terzo che agisca in nome o per conto della stessa, a uno o più potenziali investitori – al fine di valutare l’interesse di tali potenziali investitori nella possibile operazione e nelle relative condizioni, come le dimensioni o il prezzo della stessa. Lo svolgimento di sondaggi di mercato può richiedere la comunicazione di Informazioni Privilegiate.

15.2 Nel caso in cui la Banca effettui un sondaggio di mercato, l'Amministratore Delegato, con il supporto dell'*Investor Relator*, deve preventivamente esaminare se il sondaggio di mercato comporta la comunicazione ai destinatari dello stesso di Informazioni Privilegiate. In caso affermativo, il sondaggio di mercato deve essere condotto nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti e, in particolare, di quanto previsto dal MAR, dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 959/2016, dal Regolamento Delegato (UE) n. 960/2016 e dalle linee guida pubblicate dall'ESMA.

15.3 Pertanto, ove l'Amministratore Delegato giunga alla conclusione secondo cui il sondaggio di mercato comporta la comunicazione di Informazioni Privilegiate, lo stesso deve: (i) registrare per iscritto la sua conclusione e i relativi motivi; (ii) fornire tali registrazioni scritte a Consob, su richiesta di quest'ultima, per l'intera durata del sondaggio; e (iii) aggiornare le registrazioni scritte per ogni comunicazione relativa al sondaggio.

15.4 In aggiunta a quanto precede, prima che sia iniziato il sondaggio di mercato potenzialmente idoneo a divulgare Informazioni Privilegiate, l'*Investor Relator* deve scambiare con la persona che riceve il predetto sondaggio le informazioni di cui all'articolo 3 (*"Insieme standard di informazioni da comunicare alle persone che ricevono il sondaggio di mercato"*) del Regolamento Delegato (UE) n. 960/2016; in particolare, l'*Investor Relator* deve, tra l'altro, ottenere il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni che a parere della Società costituiscono Informazioni Privilegiate e informarla della circostanza che, una volta prestato tale consenso, le sarà vietato abusare o tentare di abusare delle predette Informazioni Privilegiate, essendo invece tenuta a mantenerle strettamente riservate. L'*Investor Relator* effettua e conserva una registrazione: (i) dell'identità delle persone che hanno ricevuto un sondaggio di mercato (comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per loro conto) nell'ambito del quale sono state comunicate Informazioni Privilegiate, (ii) delle Informazioni Privilegiate comunicate nel quadro di tale sondaggio, nonché (iii) della data e ora di ogni comunicazione di informazioni; l'*Investor Relator* conserva le suddette registrazioni per un periodo di almeno cinque anni e le trasmette a Consob, su richiesta di quest'ultima.

15.5 La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora siano rispettate le previsioni di cui ai precedenti Paragrafi 15.2 e 15.3.

ARTICOLO 16 – REGISTRI

16.1 La Società istituisce, gestisce e tiene costantemente aggiornati la RIL e l'*Insider List*, secondo le modalità disciplinate nella Procedura Registri, al cui contenuto si rimanda integralmente.

16.2 La responsabilità dell'aggiornamento dei Registri è in capo al Soggetto Preposto.

ARTICOLO 17 – MISURE A CARICO DEI RESPONSABILI DI EVENTUALI INFRAZIONI

17.1 L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura comporterà le responsabilità di cui alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

17.2 In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura da parte dei dipendenti della Banca o delle sue controllate, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, ivi compreso, nei casi più gravi, il licenziamento, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura di cui alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

17.3 Per i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Banca o delle sue controllate e in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura potrà assumere rilievo, ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regola il singolo rapporto, sino, nei casi più gravi, a poterne comportare la risoluzione – anche senza preavviso – o il recesso, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura e i correlati obblighi risarcitori di cui alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

17.4 L'inosservanza da parte della Banca delle disposizioni in materia di informativa societaria di cui al TUF dà luogo, salvo che il fatto costituisca reato, a responsabilità amministrativa della medesima ai sensi dell'articolo 193 ("*Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale*") del TUF.

17.5 Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 (“*Sanzioni amministrative e altre misure amministrative*”) del MAR, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che lo hanno commesso, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa dell'emittente (artt. 187-*quinquies* – “*Responsabilità dell'ente*” – del TUF e 25-*sexies* del D. Lgs. 231/01)³².

ARTICOLO 18 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

18.1 Fermo quanto previsto dal successivo Paragrafo 18.2, le modifiche e/o integrazioni alla presente Procedura richiedono l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le modifiche e/o che si rendano necessarie o comunque opportune a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari, ovvero a modifiche organizzative della Società che potranno essere approvate, previo parere favorevole della Funzione *Compliance* e *AML*, dall'Amministratore Delegato, il quale ne darà informativa al Consiglio di Amministrazione.

18.2 Sono rimessi alla competenza dell'Amministratore Delegato anche la modifica e l'aggiornamento delle Misure Attuative. Delle modifiche effettuate, l'Amministratore Delegato dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione.

18.3 L'Amministratore Delegato valuta periodicamente l'attuazione e l'efficacia del processo di gestione, trattamento e comunicazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, in modo da individuare l'eventuale necessità di apportare modifiche alla Procedura e/o alla Procedura Registri.

ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI

19.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si intendono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari e di autoregolamentazione tempo per tempo vigenti in materia di abusi di mercato, ivi incluse quelle richiamate all'ARTICOLO 3 della Procedura.

³² L'articolo 187-*bis* (“*Abuso di informazioni privilegiate*”) del TUF assoggetta a sanzione amministrativa anche la condotta tentata di abuso di informazioni privilegiate; mentre la condotta tentata di manipolazione del mercato è sanzionata dal MAR.

19.2 L'Amministratore Delegato è incaricato di portare il presente documento a conoscenza dei destinatari interessati. È inoltre espressamente autorizzato ad adottare ogni altra misura e/o provvedimento ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità sopra enunciate.

ALLEGATO 1

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA FGIP

Ai sensi della Procedura, la FGIP è responsabile dello svolgimento delle seguenti attività:

- a). provvede, con il supporto dell'*Investor Relator*, della U.O. Normativa e Processi e del *General Counsel* (ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza), alla verifica periodica della Procedura, della Procedura Registri e delle relative Misure Attuative, al fine di effettuare (ovvero proporre al Consiglio di Amministrazione) gli aggiornamenti di cui all'ARTICOLO 18 ("*Modifiche e Integrazioni*") della Procedura e articolo 9 ("*Modifiche e Integrazioni*") della Procedura Registri;
- b). impartisce, con il supporto specifico della Funzione *Compliance* e AML e del *General Counsel*, disposizioni alle FOCIP per la corretta applicazione della Procedura;
- c). con il supporto dell'*Info Room*, identifica le Informazioni Rilevanti segnalate ai sensi della Sezione 6.1 ("*Segnalazione di una informazione potenzialmente qualificabile come Informazione Rilevante*") della Procedura e individua il momento in cui una Informazione Rilevante diviene Informazione Privilegiata ai sensi della Sezione 6.4 ("*Identificazione di una Informazione Privilegiata*") della medesima Procedura;
- d). monitora la circolazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate sulla base delle informazioni ricevute dalle FOCIP competenti ai sensi delle Sezioni 6.3 ("*Azioni successive all'identificazione di una Informazione Rilevante*") e 6.5 ("*Azioni successive all'identificazione di una Informazione Privilegiata*") della Procedura;
- e). impartisce, tramite le FOCIP, istruzioni al Soggetto Preposto per la corretta gestione, rispettivamente, della RIL e dell'*Insider List*, in conformità a quanto previsto nelle Sezioni 6.3 ("*Azioni successive all'identificazione di una Informazione Rilevante*") e 6.5 ("*Azioni successive all'identificazione di una Informazione Privilegiata*") della Procedura;
- f). in caso di qualificazione di una informazione quale Informazione Privilegiata, decide - con il supporto dell'*Info Room* - in merito alla relativa tempistica di pubblicazione (ivi incluso in merito all'eventuale attivazione della procedura del ritardo);
- g). monitora, con il supporto dell'*Investor Relator* e del *General Counsel* (per gli aspetti di rispettiva competenza), la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- h). offre, anche tramite il *General Counsel*, ai dipendenti e, in particolare, alle FOCIP, un supporto tecnico per facilitare l'individuazione della natura delle informazioni da questi trattate e per chiarire le criticità connesse alla situazione corrente;

i). in caso di sospensione di programmi di acquisto di azioni proprie in corso secondo quanto previsto nell'ARTICOLO 8 (*“Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate”*), Sezione 8.9 (*“Acquisto di azioni proprie – effetti su eventuali programmi in corso”*), si coordina - con il supporto dell'*Investor Relator* - con l'intermediario incaricato dell'acquisto di azioni proprie al fine di operare beneficiando della esenzione di cui all'articolo 5 (*“Esenzione per i programmi di riacquisto di azioni proprie e stabilizzazione”*), paragrafo 1, del MAR.

Nell'ipotesi in cui l'Informazione Rilevante o l'Informazione Privilegiata concerna una società del Gruppo, nello svolgimento delle attività ad essa attribuite ai sensi della Procedura, la FGIP si avvale anche della collaborazione dell'amministratore delegato di tale società, ferme comunque restando le responsabilità delle FOCIP competenti per ambito operativo a livello di Gruppo anche ai fini della segnalazione alla FGIP delle Informazioni Rilevanti o delle Informazioni Privilegiate concernenti la società del Gruppo.